

REGOLAMENTO “BONUS 0-3” CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CHE RICORRONO A SOLUZIONI DI TIPO PRIVATISTICO (BABY - SITTER O STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PRIVATE), PER L’ACCOGLIENZA DEI BAMBINI IN ETA’ DI NIDO (3 MESI/3 ANNI) -

- Il regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 135 del 18 dicembre 2007

TITOLO I° FINALITA’ E ACCESSO

Articolo 1 Definizioni

Il “bonus 0-3”, d’ora in avanti denominato “bonus”, è un’azione di sostegno alle famiglie con bambini in età di nido (dai tre mesi ai tre anni) che, pur avendone i requisiti e la necessità non trovano collocazione nelle strutture comunali e ricorrono a soluzioni di tipo privatistico (baby-sitter o strutture di accoglienza private). Il presente regolamento disciplina i requisiti per l’accesso al “bonus”, le modalità di richiesta e di erogazione.

Articolo 2 Finalità’

Il “bonus 0-3” , che si concretizza nell’erogazione di un contributo economico, rappresenta uno strumento attraverso il quale l’amministrazione comunale, in via sperimentale e in attesa di avviare e portare a termine interventi specifici, già previsti nella programmazione generale, che ampliano l’offerta dei servizi per la prima infanzia, interviene per abbattere i costi sostenuti dalle famiglie nella cura dei figli in età di nido.

Articolo 3 Requisiti per l’accesso al “bonus”

Per accedere al “bonus”, è indispensabile che:

1. un genitore (o l’unico genitore naturale o affidatario) sia residente, con il bambino nel Comune di Sassari;
2. l’attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro;
3. non si usufruisca di analogo bonus/rimborso spese da parte del proprio datore di lavoro o di altro ente;
4. la frequenza nella struttura di accoglienza privata o il rapporto di lavoro con la baby-sitter, purchè non familiare convivente, sia di almeno 4 giorni settimanali e per almeno 4 ore giornaliere.

Articolo 4 Modalità di accesso al “bonus”

Per richiedere il “bonus”, è necessario presentare:

1. la domanda, redatta su apposito modulo, entro i termini indicati nell’avviso pubblico a cura del Dirigente del Settore Politiche Educative e Giovanili;

2. l'attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità (per la definizione di nucleo familiare vedasi l'art. 8 del Regolamento Generale dei Nidi d'Infanzia e Spazi bimbi comunali e la delibera di G.C. n°170/07 "modalità di contribuzione");
3. la dichiarazione rilasciata dal gestore della struttura frequentata indicante: l'iscrizione alla camera di commercio per categoria adeguata, la tipologia e gli orari di frequenza del bambino;
4. idonea documentazione attestante la regolare assunzione, nelle forme previste dalla legge, della baby-sitter;

Articolo 5 Ammontare del "bonus" e modalità di erogazione

L'ammontare del "bonus" è determinato annualmente con provvedimento della Giunta Comunale, sulla base delle risorse a tal fine stanziare in bilancio per l'anno di riferimento. Il dirigente del Settore provvederà a liquidare periodicamente il "bonus", previa presentazione, da parte della famiglia, della rendicontazione e delle pezze giustificative la spesa sostenuta (ricevute fiscali relative al pagamento dei contributi previdenziali e della retribuzione per baby-sitter o ricevute fiscali relative al pagamento della retta di frequenza in strutture private). Il contributo verrà erogato per ogni mese di sussistenza dei requisiti e per un numero massimo di 11 mensilità, riferite all'anno educativo (settembre/luglio). Nel caso in cui la spesa documentata sia inferiore all'importo del "bonus" stabilito, il contributo verrà erogato in misura pari alla spesa documentata.

Articolo 6 Graduatorie

Sulla base delle domande pervenute sarà predisposta una graduatoria, secondo le priorità stabilite dal Regolamento Generale dei nidi d'infanzia e spazi bimbi comunali, approvato con D.C.C. n. 37 del 20.03.2007 e i criteri di punteggio stabiliti dalla D.G.C. n. 170 del 27/04/2007. Le graduatorie provvisorie, approvate con provvedimento del Dirigente del Settore, saranno pubblicate e disponibili presso il Settore Politiche Educative e Giovanili, l'U.R.P., le Circoscrizioni e il sito web del Comune. Qualora il genitore o l'avente diritto, che ha presentato la domanda per il "bonus", riscontrasse errori di valutazione potrà inoltrare ricorso al dirigente del Settore entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria. Le graduatorie definitive, approvate dal Dirigente del Settore, dopo l'esame dei ricorsi, saranno pubblicate con le stesse modalità di quelle provvisorie e determineranno l'assegnazione del "bonus" sino alla concorrenza dello stanziamento stabilito in bilancio.